



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Industria-Industria Energetica

Prot.n. 38/ 8763

Bari, li - 1 AGO. 2008

**Ai Comuni della
Regione Puglia
LORO SEDI**

**all'ANCI
Corso Vittorio Emanuele, 68
70122 Bari**

e, p.c.,

**alla Presidenza della Regione
Puglia
Ufficio di Gabinetto
Sede**

**all'Assessorato regionale
all'Ecologia
Sede**

**all'Assessorato regionale
all'Assetto del Territorio
Sede**

OGGETTO: Art. 27 Legge Regionale n.1 del 19/02/2008 "Disciplina D.I.A. per impianti produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia"

NOTA CIRCOLARE

Come è noto, il decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 detta i termini per l'attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Tale decreto prevede il rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, attraverso l'istituto della conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Industria-Industria Energetica

La Regione Puglia, con DGR n. 35 del 23 gennaio 2007, ha disciplinato l'*iter* autorizzativo ed ogni adempimento procedurale per l'adozione del relativo provvedimento finale di autorizzazione.

Successivamente, con legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008, è stato disposto che per gli impianti di produzione di energia elettrica, con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni.

In fase di applicazione della citata legge regionale n. 1/2008, e con particolare riferimento agli impianti eolici e fotovoltaici, è stato registrato un significativo aumento del ricorso da parte dei proponenti alla procedura semplificata di *denuncia di inizio attività*. Il fenomeno presenta dimensioni tali da fare ritenere che detta procedura sia stata interpretata quale vera e propria deregolamentazione per la installazione degli impianti di cui trattasi.

In realtà, occorre rammentare che la *denuncia di inizio di attività*, sebbene obiettivamente costituisca una semplificazione dei rapporti tra privati ed amministrazione competente, non esime né gli uni né l'altra dal rispetto di alcune regole formali indispensabili ad assicurare la conformità a legge del delicato *iter* amministrativo per la realizzazione degli impianti in parola.

Sotto tale profilo, appare pertanto opportuno rimarcare come le *denunce di inizio attività* debbano essere accompagnate dai seguenti documenti:

- progetto definitivo completo degli elaborati indicati agli artt. 26÷34 del D.P.R. n. 554/99 con riferimento:
 - o all'impianto e delle opere connesse,
 - o alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;
- documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni) rilasciato ai sensi degli artt. 95, 97 e 98 del D. Lgs n. 259/2003 (cfr. nota prot. n.IT/BA/2/IE/VIE/3977 del 25/6/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia – Bari, allegata alla presente);
- dichiarazione, resa dal progettista dell'intervento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità, idrogeologici, della navigazione aerea.

In presenza di vincoli la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, sia nel caso in cui gli stessi siano dichiarati dal proponente, che in quello in cui essi siano altrimenti noti al Comune, la *denuncia di inizio attività* dovrà essere corredata dei pareri necessari rilasciati dagli enti competenti (D.P.R. n. 380/2001, articolo 23, comma 4).



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Industria-Industria Energetica

In considerazione della circostanza sopra richiamata, relativa alla presenza di un grande numero di procedure di DIA presso le Amministrazioni Comunali, si raccomanda alle stesse di porre la massima attenzione alla eventuale presenza di connessioni tra più *denunce di inizio attività*. Disattenzioni applicative da parte dei proponenti, quando non invece veri e propri comportamenti illegittimi, potrebbero alimentare il ricorso alla DIA anche laddove si sia in presenza di impianti la cui potenza nominale elettrica complessiva oltrepassi i limiti posti dall'articolo 27 della legge regionale n. 1/2008.

Si consideri, peraltro, che la presenza di una pluralità di impianti eolici – a prescindere dalla loro complessiva potenza elettrica – richiede in ogni caso la valutazione ambientale di cui al Regolamento regionale n. 16/2006.

Appare, pertanto, opportuno che le Amministrazioni Comunali pongano la massima cautela nella verifica della esistenza di tali situazioni, che a titolo esemplificativo potrà essere ricavata dalla significativa ricorrenza di elementi sintomatici, quali un unico punto di connessione, l'unicità del proprietario delle aree, la unicità della iniziativa industriale (a sua volta ricavabile dall'unicità dei proponenti, ovvero dei referenti aziendali), e comunque da ogni altra utile circostanza di fatto ricavabile dall'istruttoria.

Non resta che da segnalare alle Amministrazioni destinatarie della presente che quanto sopra indicato ai fini del corretto perfezionamento della procedura di DIA è altrimenti utilizzabile dalle stesse Amministrazioni per avviare procedure di secondo grado in autotutela, fermo restando lo specifico esame della singola fattispecie e degli interessi coinvolti, demandato alla PA procedente.

Si coglie l'occasione per porre in evidenza che, limitatamente agli impianti fotovoltaici, con ordinanza n. 305/2008, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sez. di Bari ha ritenuto che “[...] il secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1, nel menzionare la facoltà di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in zona classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici richiama il primo comma della medesima disposizione che pone alla lettera a) il requisito della integrazione degli impianti fotovoltaici con strutture industriali, commerciali o di servizi [...]”. I Comuni sapranno valutare come tale richiamo giurisprudenziale abbia diretto effetto nel solo caso esaminato dal Tribunale Amministrativo e nei limiti propri di un esame in fase cautelare; ciononostante tanto si segnala per il suo indubbio valore di precedente interpretativo.

* * * * *

Si invitano i Comuni in indirizzo, anche al fine di valutare gli impatti territoriali della disciplina in materia, tutt'ora in fase di assestamento, di inviare apposita dettagliata informativa in ordine alla pendenza ed all'eventuale perfezionamento di DIA relative agli impianti in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dayide F. Pellegrino